

CRIMINALITÀ, GIUSTIZIA ED ORDINE PUBBLICO NELLA TORINO DELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO (1814-61)

Premessa

Durante l'Ottocento, a Torino come nel resto d'Europa, si manifestò una crescente attenzione nei confronti della criminalità, poiché il delitto iniziava ad esser considerato dalle classi dirigenti come un segno di esplicita protesta e di potenziale sovversione sociale da parte dei ceti subalterni. La delinquenza e l'emarginazione sociale divennero il fulcro di un forte dibattito che si sviluppò fra i ceti dirigenti del tempo, cui seguirono, sul piano pratico, un maggiore controllo poliziesco e repressivo sulle classi più povere della società, e un parallelo sviluppo di iniziative assistenziali che a Torino conobbero delle esperienze molto significative. Sul piano istituzionale, il risultato effettivo di questo acceso confronto, che toccò la sua massima intensità tra gli anni Quaranta e Cinquanta, fu la creazione di organismi di polizia e ordinamenti giudiziari che passeranno poi al neonato Regno d'Italia nel 1861.

La criminalità

Il ritorno dei Savoia negli stati di Terraferma significò per Torino la ripresa dello sviluppo demografico che la recessione di fine Settecento, gli eventi bellici e la dominazione francese avevano interrotto bruscamente.

A partire dal 1814, la città fu di nuovo al centro di un flusso migratorio costante dovuto soprattutto alle ritrovate funzioni di capitale: come nel Settecento, Torino ridivenne l'attivo catalizzatore del pauperismo rurale attirando una vasta massa di lavoratori dalle campagne che, purtroppo a causa dei limiti delle strutture economiche e produttive della città, ancora legate ad una realtà d'Antico Regime, non riuscì a trovare una sistemazione stabile e fu costretta a vivere di espedienti in una condizione di notevole emarginazione sociale.

Il periodo tra gli anni Venti e gli anni Quaranta fu un momento di "incubazione" della metamorfosi della malavita cittadina che, sebbene ancora composta prevalentemente da vagabondi e da miserabili, dediti a frodi e furti occasionali per cercare di sopravvivere, iniziava un lento e graduale processo di "professionalizzazione" del crimine.

Il periodo successivo, tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, fu contraddistinto dall'espansione della delinquenza, la cui abilità e organizzazione divennero un argomento centrale per la riflessione di molti politici e pensatori del tempo: malviventi sempre più specializzati e qualificati, capaci di ricorrere a tecniche sofisticate per mettere a segno i propri colpi, si affiancarono e gradualmente soppiantarono la malavita miserabile, disorganizzata e violenta d'Antico Regime. Il notevole salto di qualità compiuto dalla delinquenza torinese fu anche dovuto alla sempre più compatta presenza, all'interno di un contesto malavitoso precedentemente composto quasi esclusivamente da lavoratori



dequalificati o stagionali, della figura dell'artigiano specializzato, capace di utilizzare le proprie capacità e la propria perizia tecnica per mettere a segno dei reati: crebbero i reati contro la proprietà e aumentarono i casi di recidiva, segno di una "professionalizzazione" dell'attività criminale.

Parallelamente, accanto ad una malavita sempre più abile e preparata, iniziarono a manifestarsi in modo diffuso dei preoccupanti fenomeni di emarginazione, provocati dal progressivo degrado del tessuto sociale cittadino: la disoccupazione, una vita quasi esclusivamente di stenti o una condizione di emarginazione morale e sociale contribuivano a far cadere la distinzione tra lavoratore onesto e delinquente pericoloso. Aumentarono i reati di sangue, proliferarono i casi di prostituzione in città e, in particolare, crebbe in modo preoccupante una delinquenza giovanile sempre più aggressiva.

Le classi più abbienti, per evitare un irreparabile peggioramento di una situazione già compromessa e problematica, per mantenere l'ordine pubblico e contrastare la delinquenza giovanile, elaborarono nuove politiche educative, sia di carattere laico che religioso, fondando enti ed istituti di educazione e correzione; diversamente i ceti popolari, per i quali il delitto non aveva il valore antisociale attribuitogli dalla borghesia, ma veniva considerato un mezzo come tanti per guadagnarsi da vivere, erano tolleranti nei riguardi dei malviventi e percepivano la repressione dei reati come un meccanismo esterno, minaccioso, simbolo di un potere lontano ed oppressivo che non comprendeva i loro bisogni e nei cui confronti erano del tutto privi di tutela e di difesa.

La giustizia

La consuetudine e le procedure seguite nell'amministrazione della giustizia penale ci permettono di comprendere le politiche e le scelte repressive dello Stato Sabauda nel XIX secolo.

Essa si fondava sulle Regie Costituzioni, redatte nel 1723, successivamente aggiornate nel 1729 e nel 1770, le quali non costituivano un codice penale vero e proprio, ma erano una raccolta disorganica di numerosissime disposizioni legislative molto eterogenee, ispirata da una forte volontà di accentramento sul modello delle ordinanze francesi della fine del Seicento. Invece di unificare il diritto dell'intero Stato, le Regie Costituzioni lasciavano sussistere in molti casi leggi ed usi locali, oltre a stabilire l'esistenza di numerose giurisdizioni speciali come il *Magistrato di Sanità*, l'*Uditorato generale di guerra* e il *Conservatore generale delle regie caccie*. Organo deputato ad amministrare la giustizia era, invece, il Senato, la suprema magistratura del paese, che aveva la funzione di confermare le sentenze emesse dai tribunali inferiori e di giudicare le cause di cui questi non avevano competenza. Al Senato le Regie Costituzioni concedevano tuttavia un vastissimo margine di discrezionalità nel giudicare le cause, ancora più accentuato dalla norma che riconosceva un valore vincolante al "precedente", ovvero alle "decisioni" (le sentenze motivate) emesse dai supremi tribunali. Il fatto che le sentenze del Senato potessero assurgere ufficialmente a fonte del diritto in opposizione alle disposizioni contenute dalle Regie Costituzioni, era un chiaro segno di come il ruolo della suprema magistratura piemontese andasse ben al di là



dei poteri di un'istituzione giudiziaria classica¹. Dopotutto, un certo margine di discrezionalità era assolutamente necessario per mitigare l'estrema severità delle Regie Costituzioni, che prevedevano la pena di morte per quasi tutti i tipi di reato.

Dall'analisi delle sentenze penali si evince come fossero sostanzialmente due i tratti distintivi dell'operato del Senato: in primo luogo, una totale discrezionalità nella valutazione che portava a comminare pene diversissime pur in relazione a giudizi su reati analoghi o effettuati in un arco di tempo piuttosto ravvicinato. Questa diversità di decisioni, soprattutto nelle cause con più inquisiti o molti capi di imputazione, era anche frutto dell'uso da parte della magistratura di quella che era definita "giustizia premiale", ovvero la possibilità di accordare premi in denaro, forti sconti o persino annullamenti di pena nel caso che qualche imputato avesse dato "importanti serviggi alla giustizia" con rivelazioni, denunce di complici o recupero della refurtiva. Lo spazio di "contrattualità" lasciato al reo è sicuramente uno degli elementi più presenti ed interessanti nella giustizia piemontese del primo Ottocento, anche se la sua applicazione non è mai stata studiata fino ad ora approfonditamente.

In secondo luogo, l'atteggiamento del Senato, anche in relazione alle misure durissime previste dalle Regie Costituzioni, era improntato generalmente alla moderazione: le pesanti condanne comminate dai tribunali in una cornice rituale ridondante, non riflettevano affatto la quotidianità della giustizia, anzi ne erano solitamente ben lontani. Ne riflettevano piuttosto il lato emergente, solenne, episodico, che mascherava un lato occulto fatto di assegnazioni di pene miti, di azioni giudiziarie non portate a termine o di procedimenti extra-legali: era tutto quel vasto coacervo di provvedimenti conosciuti come "misure economiche", volte a colpire individui che non potevano essere inquisiti di un reato ben specifico, ma il cui operato era considerato per qualche motivo pericoloso. Si trattava di una vera e propria giustizia parallela, gestita direttamente dalla Segreteria di Stato per gli affari Interni con il beneplacito del Re a cui spettava comunque l'autorizzazione di tutti i provvedimenti, che poteva comminare pene non presenti nelle Regie Costituzioni come la relegazione, l'internamento in stabilimenti di correzione o l'arruolamento forzato nel Corpo Franco. Questa "giustizia economica", le cui origini affondavano nell'assolutismo di Antico Regime, conobbe un forte utilizzo fino a quando la promulgazione dello Statuto Albertino non la rese illegale. Anzi, questo tipo di misure riscontrò la sua maggiore fortuna proprio con il re Carlo Alberto che aveva intrapreso l'operazione di codificazione e ammodernamento del diritto statale.

E' necessario però in parte smentire l'immagine garantista della giustizia piemontese degli anni Cinquanta: così come per il controllo da parte della polizia, anche nella giustizia le esigenze dell'ordine pubblico rimasero prioritarie rispetto ai diritti individuali. Non si trattava soltanto dell'aumento del numero delle condanne a morte, della smodata durata dei processi e del conseguente carcere preventivo, di un'istruttoria che manteneva caratteristiche apertamente oppressive, della mancanza di strutture carcerarie adeguate e dell'eccessiva facilità di incriminazione verso sospetti oziosi e vagabondi, ancor di più se recidivi, tutti

¹ P. Casana Testore, *La giustizia, le carceri*, in C. Bracco (a cura di), *Torino e Don Bosco*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino, 1989, pag. 187-198.



temi assai dibattuti dalla pubblicistica del tempo. Si trattava anche del fatto che, abolendo la possibilità di ricorrere ad accorgimenti di tipo premiale, il Codice di Procedura Penale portava ad un complessivo peggioramento delle sorti del reo, che si vedeva così annullati i ristretti margini di negoziazione che aveva goduto con la precedente legislazione. Inoltre, tutti questi elementi rientrano giocoforza nel discorso molto più ampio dei rapporti tra il governo liberale e la magistratura, che, nonostante un certo ricambio attuato dopo il 1848, rimaneva un organo di impronta conservatrice e monarchica, e sull'indipendenza di quest'ultima². Nella dura contrapposizione che ne seguì, molti processi divennero arena di scontro politico tra il pubblico ministero, divenuto a tutti gli effetti rappresentante del Ministro di Grazia e Giustizia, e il presidente, con palesi forzature attuate da ambo le parti. Celebre fu il cosiddetto "processo dei valdostani" contro cinquecentotrenta abitanti della Valle d'Aosta fautori di disordini e di violenze durante un'agitazione di chiara impronta conservatrice nel 1854, le cui sole nove condanne non rappresentarono tanto una volontà conciliatrice del governo, quanto le resistenze verso l'azione di quest'ultimo presenti all'interno della magistratura³. Né fu questo l'unico caso: per tutto il decennio vennero segnalati dalla stampa o dagli stessi organi ministeriali casi di abusi, assoluzioni clamorose o condanne sproporzionate basate su interpretazioni anodine del diritto, o determinate da atti di puro arbitrio o scorrettezza giudiziaria⁴. In definitiva, il sistema giudiziario, completamente riformato da quello di inizio Restaurazione, continuava a riscontrare numerose ambiguità e zone d'ombra, oltre che un atteggiamento eccessivamente repressivo che i contemporanei contestarono come non più in linea con i tempi. Solo a partire dal 1859, ad Unità d'Italia ormai imminente, la situazione generale migliorò con l'introduzione delle Corti d'Assise anche per i reati comuni e soprattutto con la promulgazione di un nuovo codice penale che, pur riprendendo varie parti del precedente codice penale sardo, mitigava le sanzioni e migliorava il regime delle attenuanti, favorendo un rapporto meno drammatico tra stato e cittadini sotto il profilo penale⁵.

L'ordine pubblico

I due principali organi di polizia nella Torino della Restaurazione erano costituiti dalla polizia Governativa, divenuta Ufficio VII sotto il controllo della Segreteria di Stato degli

² D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, A. Giuffrè, Milano, 1966.

³ S. Cavicchioli, S. Cerato, S. Montaldo, *Fare l'Italia. I dieci anni che prepararono l'unificazione*, Carocci, Roma, 2002, pag. 32.

⁴ Si veda per esempio anche L. Musselli, *Un caso giuridico emblematico: il processo del prete millenarista Antonio Francesco Grignaschi a Casale (1848-50) per "attacchi alla religione dello Stato"*, pag. 477-483 in E. Dezza, R. Ghiringhelli, G. Ratti (a cura di), *L'altro Piemonte nell'età di Carlo Alberto. Atti del convegno di studi. Alessandria - Casale Monferrato, 28-29-30 ottobre 1999*, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Alessandria, 2001.

⁵ P. Piasenza, *La codificazione penale italiana prima dell'Unità*, in U. Levra (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini, criminali, criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa, Milano, 1985, pag. 216-219.



affari interni dopo la soppressione del Ministero di Polizia nell'autunno del 1821⁶, e dal Vicariato, ufficio che subì numerosi cambiamenti durante l'ottocento dalla sua rifondazione nel 1814 fino alla sua definitiva soppressione nel 1847⁷.

L'ordinamento e i compiti di queste istituzioni, che per molto tempo gestirono il controllo dell'ordine pubblico a Torino parallelamente l'una all'altra., non sono state ancora sufficientemente studiate, diversamente da quel che riguarda il corpo dei Carabinieri, ultimamente oggetto di numerosi studi che hanno apportato validi contributi in materia⁸.

L'elemento centrale dell'operato delle due istituzioni, che utilizzavano modalità differenti per costruire una conoscenza completa della realtà urbana torinese, era il "controllo" inteso nel senso più ampio del termine: non solo una serie di misure mirate ad esercitare una vigilanza o una repressione sulla delinquenza, ma anche una sequenza di azioni volte, a sorvegliare e rilevare il comportamento dei cittadini, a disciplinarlo e a limitarlo secondo precise finalità.

La polizia aveva compiti quasi esclusivamente politici, dedicandosi al monitoraggio sistematico dei sospetti di idee antiassolutistiche, degli stranieri residenti o di passaggio in città e delle persone rimaste implicate nei moti del 1821 e controllando sistematicamente i caffè, i luoghi di ritrovo e l'università, mentre il Vicariato si occupava principalmente della repressione dell'accattonaggio e della delinquenza comune. Entrambi effettuavano, anche se su livelli diversi, un'azione di costante infiltrazione nella società torinese per mezzo di agenti segreti e confidenti: il più delle volte, questi individui esercitavano lavori in luoghi "strategici" come caffè, osterie e case di tolleranza, e fornivano alle forze dell'ordine delle periodiche "informative" che permettevano di controllare i movimenti delle persone sospette e di esercitare una stretta vigilanza su tutta la società.

A partire dal 1814 a questi apparati vennero assegnate numerose mansioni burocratiche e vennero loro attribuiti il controllo del rispetto delle norme che regolavano numerosi settori della vita quotidiana della città, come le licenze e le autorizzazioni per tenere aperti esercizi pubblici o per svolgere certi mestieri. L'introduzione di una normativa che disciplinava la vita di tutti i giorni era stata una delle grandi innovazioni portate dal periodo francese e giocò un ruolo di fondamentale importanza nel passaggio dal controllo lasco della Torino d'Antico Regime a quello della Restaurazione: a partire da questi anni, infatti, la presenza dello Stato si fece sentire sempre di più nel modo di vivere comune, attraverso la regolamentazione e la gestione delle attività lavorative, degli spostamenti sul territorio e dei vari aspetti della vita sociale dei cittadini. Le conseguenze di queste norme ebbero sul piano

⁶ E. Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte*, Archivio di Stato di Torino, Torino, 1984. L'articolo, molto interessante, è incentrato soprattutto sulla prima fase di creazione della polizia fino al 1821, mentre ignora quasi completamente le trasformazioni successive a quella data.

⁷ D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. Torino nel Settecento*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1987. Il libro, tuttavia, comprende le vicende istituzionali dell'Ufficio del Vicariato solo fino alla sua momentanea soppressione per mano dei francesi nel 1800.

⁸ Da segnalare per il periodo preso in esame E. Faccenda, *I carabinieri tra storia e mito, 1814-1861*. Roma, Carocci, 2009, e F. Carbone, *Lineamenti dell'organizzazione di polizia nel Regno di Sardegna: il Corpo dei Carabinieri Reali (1814-1853)*, in L. Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2010.



dell'ordine pubblico furono notevoli: innanzitutto, questi regolamenti e queste autorizzazioni operavano una selezione degli individui che esercitavano mestieri particolarmente a rischio di contiguità con il crimine, come gli osti o i rigattieri (potenziali ricettatori) o i fabbri e i *serraglieri* (capaci di fabbricare chiavi false ed arnesi da scasso), e crearono una rete di potenziali collaboratori delle forze dell'ordine. Parimenti importante fu l'introduzione nel 1814 del libretto di lavoro, uno strumento ispirato al *carnet du travail* francese, che, oltre ad avere lo scopo di limitare l'immigrazione interna, costringendo gli immigrati che non trovavano lavoro in città a ritornare nelle campagne, faceva un'implicita divisione tra i lavoratori onesti che si spostavano all'interno del territorio statale per ragioni di lavoro, e gli individui disoccupati e vagabondi su cui focalizzare la sorveglianza. Queste nuove norme furono l'origine della completa trasformazione della polizia che, nata come un apparato destinato alla lotta e alla prevenzione del delitto, divenne un organismo con compiti burocratici molto ampi e un'implicita tipologia nuova di controllo sulla società, più sottile e pervasiva, che fu perlopiù incompreso dai contemporanei.

Il lascito amministrativo della polizia francese non fu però così determinante: così come l'esistenza di nuovi apparati di controllo accanto a quelli che più incarnavano la continuità con l'Antico Regime, è un tratto peculiare dell'apparato di polizia sabauda fino al 1848, così gli stessi metodi di sorveglianza presentavano un'unione tra nuovi e vecchi elementi; accanto alle nuove innovazioni burocratiche continuavano ad essere largamente utilizzate ambigue modalità di controllo massicciamente adoperate nel passato, come il ricorso a prezzolati "agenti segreti" di dubbia fiducia, spesso ex-detenuti che avevano deciso di collaborare con la polizia, o alla denuncia per lettera anonima, o l'importanza data alla "voce pubblica" per l'individuazione del reo. Inoltre, anche i risultati del lavoro attuato da questi due organismi sono da ridimensionare: nonostante il carattere marcatamente repressivo di questa moltitudine di regolamenti, l'effettivo controllo sulla società urbana continuava a lasciar molto a desiderare. Le fonti su questo punto sono piuttosto chiare visto che lamentano la difficoltà con cui veniva effettuata la sorveglianza sull'ambiente urbano, sia per l'esiguità degli organici delle forze dell'ordine, continuamente lamentata dal Vicario già a partire dagli anni Venti, sia per il generale scadente comportamento tenuto dai suoi membri. Sia la polizia governativa, sia il Vicariato furono più volte al centro di numerose accuse riguardo ad abusi e ad evidenti fenomeni di corruzione. Allo stesso modo, il "parallelismo" tra queste due organismi aveva causato un'incerta delimitazione dei propri compiti che, in più occasioni, sfociarono in inevitabili sovrapposizioni di competenze e quindi in altrettanto inevitabili conflitti. Infine, le innovazioni introdotte dal periodo francese non furono adottate *in toto*: per esempio, riguardo la prostituzione si preferì optare per il ritorno alla confusionaria regolamentazione d'Antico Regime con effetti disastrosi.

Dopo il 1848, con la promulgazione dello Statuto e soprattutto con la creazione di un'unica polizia per tutto il Regno, l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, il controllo poliziesco avrebbe dovuto evolversi: l'intento infatti era che attraverso la creazione di un nuovo modello di polizia priva di quei caratteri inquisitori che erano stati fino ad allora una delle sue caratteristiche più odiose, si trovasse una conciliazione con i diritti garantiti dallo Statuto e che "*spogliandosi di ogni intento inquisitorio, ed assumendo in aperto quella*



*dignità che all'azione sua benefica si conviene, potesse giovare colla non interrotta sua vigilanza non meno il governo di quel sostegno che a ben reggere la cosa pubblica gli è necessario che i privati di quella tutela e difesa dei loro diritti e politici e civili che ogni governo ben costituito è in obbligo di gelosamente guarentire*⁹.

Purtroppo le fonti archivistiche sono più lacunose di quanto non lo siano per il periodo precedente, ma, analizzando con attenzione il materiale conservato, è facile osservare come, al di là delle dichiarazioni d'intenti, il conflitto tra garantismo costituzionale e nuovo ordinamento di polizia rimase sostanzialmente irrisolto: la nuova legislazione, infatti, non applicò il principio retributivo, per cui la pena doveva sempre essere proporzionata al reato commesso, fondamento del diritto moderno secondo l'ottocentesca scuola di diritto penale, poiché non prese in considerazione l'operato dell'individuo ma la sua pericolosità sociale, cioè i rischi, veri o presunti, per l'ordine pubblico. Questa visione del problema farà sì che, mentre il garantismo costituzionale e i progressi della cultura giuridica portarono alla separazione tra amministrazione della giustizia e poteri di polizia e a tutta una serie di limiti processuali a favore del cittadino, parallelamente nella disciplina della sicurezza pubblica si affermò una logica volta a colpire tramite misure amministrative comportamenti o modi di essere su cui non si poteva più intervenire altrimenti. Da questo punto di vista, la repressione sul mondo degli emarginati e dell'opposizione politica mazziniana non cambiò molto tra il prima e il dopo Statuto. Uno strumento di intervento che perdurò quasi invariato fu quello del sospetto, in base al quale il sospettato veniva ammonito dalla pubblica sicurezza a tenere un comportamento che non desse adito a richiami, con l'avvertenza che, se ad una successiva segnalazione ciò fosse continuato, avrebbe potuto subire una pena detentiva¹⁰. In sostanza, all'arbitrio e alla confusione precedenti al 1848 subentrò una normativa volta a creare strumenti di controllo e repressione verso determinate categorie quali gli oziosi, i vagabondi, i ladri di campagna, gli emigrati politici sospettati di crimini comuni o di idee repubblicane, nei quali le garanzie giuridiche erano attenuate e potevano anche venire del tutto sospese, come accadde durante per i mazziniani dopo la rivolta di Genova del 1849, il moto milanese del 1853 e il tentativo insurrezionale, ancora a Genova, nel 1857¹¹. Nonostante la costante attenzione da parte del parlamento e della pubblicistica a far sì che i diritti individuali garantiti dallo Statuto fossero rispettati, le varie "emergenze" delinquenziali, reali o presunte, che costellarono il Piemonte per tutto il decennio, fecero prevalere le ragioni dell'ordine e indussero alla conservazione delle contraddizioni e delle ambiguità del sistema. Ben prima che i problemi d'ordine pubblico causati dall'unificazione imponessero la presa di misure drastiche per il mantenimento della sicurezza sul territorio, già nel Piemonte preunitario il motivo dell'emergenza era la giustificazione adotta per

⁹ Circolare del Ministero dell'Interno ai Signori Intendenti; in data 31 ottobre 1848.

¹⁰ G. S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma, 1986, pag. 61-64.

¹¹ Sulla trasformazione delle istituzioni piemontesi durante il trapasso dall'assolutismo al liberalismo vedere S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, in U. Levra (a cura di), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, Il Mulino, Bologna, pag. 37-68.



l'attuazione di provvedimenti legislativi severi o di misure lesive della libertà individuale. In sostanza, pare fondata l'ipotesi che nel Regno di Sardegna liberale sia presente *in nuce* già l'inevitabile esito di quel conflitto tra la necessità di una severa repressione dei comportamenti illegali e la tutela dei diritti che lo Statuto concedeva all'individuo. Una questione rimasta sostanzialmente irrisolta e che sarebbe poi esplosa all'avvio del processo di unificazione nazionale con tutti i problemi d'ordine pubblico che ne conseguirono, e i provvedimenti che furono varati a partire dalla legge Pica: solo questa gravissima crisi farà sembrare il Piemonte liberale degli anni Cinquanta un'oasi di ordine e di tranquillità, ben gestita da istituzioni eque e garantiste, poi deterioratasi con la nascita dello stato unitario.

Fonti e bibliografia

Le fonti archivistiche che riguardano la criminalità sono da considerare con particolare attenzione in quanto sono ricche di suggestioni e spunti di riflessione.

Infatti, se lette in un'ottica globale, possono aprire nuovi orizzonti di ricerca in svariati ambiti storiografici, dalla storia della giustizia o delle istituzioni di polizia, alla storia sociale o economica fino ad arrivare, in certi casi, alla storia politica e culturale. Facendo un esempio, un rapporto di polizia non ci rappresenta solo il modo in cui un tal crimine è stato perseguito dalla polizia prima e punito in sede penale poi, ma anche la figura del criminale, le sue scelte individuali, le sue "capacità" e la sua provenienza sociale e culturale. Inoltre, l'eventuale disamina della refurtiva ci può fornire informazioni sulla vittima, sulle sue condizioni economiche, sulle sue scelte e sugli oggetti di consumo quotidiano: informazioni altrimenti ben difficilmente accessibili per un secolo come l'Ottocento e che ci aiutano a smitizzare alcune rappresentazioni classiche della società del tempo o almeno a restituire un'immagine di quest'ultima nella sua complessità¹². Infine l'eventuale variare nel tempo dell'importanza nella repressione di alcuni crimini o addirittura la nascita di nuove figure di reato ci possono introdurre a problematiche di tipo politico. Facendo interagire questa molteplicità di approcci si restituisce un'immagine dettagliata della criminalità dell'Ottocento e della sua repressione.

Il materiale documentario consultato si riferisce a :

1. Fonti giudiziarie e di polizia: per il periodo 1814-48 si compongono soprattutto della ricca documentazione del Vicariato, dell'Alta Polizia governativa e, per la parte riguardante la giustizia, della collezione di sentenze penali emanate dal Senato di Piemonte. Sono stati anche consultati i residuali fascicoli processuali conservati presso l'Archivio di Stato di Torino. Per il decennio preunitario la documentazione sulla polizia è più frammentaria dato che buona parte dell'archivio

¹² Una delle rappresentazioni classiche su cui ho trovato più discrepanze dal confronto con le fonti archivistiche è quella, tanto divulgata dalla pubblicistica dell'Ottocento, della "città verticale", secondo cui all'epoca un caseggiato di Torino evidenziava la stratificazione della società cittadina con i ricchi ai primi piani e nei piani alti e nelle soffitte gli individui via via più poveri. La mia ricerca, soprattutto l'analisi dei casi di furto nelle abitazioni, dà un'immagine più variegata di quanto ci dica questo mito tanto radicato nella coscienza dei torinesi.



dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è andato disperso durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Doviziosa, invece, è la parte riguardante la giustizia di cui ho ampiamente consultato le ampie e circostanziate sentenze penali della Corte d'Appello di Torino.

2. Fonti istituzionali: si compongono degli atti del Parlamento Subalpino, degli Atti del Consiglio della città di Torino e soprattutto della voluminosa “Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti, ed altri provvedimenti de’ magistrati ed uffizi” (1814-61).
3. Stampa e pubblicistica: la stampa quotidiana e la pubblicistica ci permettono di valutare l’effetto e l’impatto sull’opinione pubblica sia dell’attività legislativa del governo sia dell’azione repressiva delle istituzioni giudiziarie e di polizia. Tra queste, particolare attenzione va ad alcuni giornali dell’opposizione cattolica (“L’Armonia”, “Il Campanile”) e democratica (“Il Diritto”), oltre che ad alcune riviste di giurisprudenza (“La Gazzetta dei giuristi” e la “Giurisprudenza degli Stati Sardi”).

Giocoforza, le fonti bibliografiche sono quanto mai varie e, per questioni di spazio, i nomi qui citati si riferiscono ad ambiti di studio che si discostano sia per la materia trattata che per l’approccio adottato. propedeutiche Sono le analisi di quegli studiosi (Levra, Audisio, Nalbone, Lonni) che hanno approfondito le condizioni di vita dei ceti subalterni piemontesi dell’Ottocento e le soluzioni adottate dalle classi dirigenti sabaude per affinare il controllo su di essi e neutralizzare eventuali derive rivoluzionarie. quanto già emerso da questi studi sulla delinquenza torinese ottocentesca è implementato con studi di tipo storico e sociologico che hanno affrontato argomenti analoghi riguardo altre epoche e altri luoghi (Chevalier, Foucault, Barbagli, Weisser). In merito alle trasformazioni che si riscontrarono in campo giudiziario, è determinante il confronto con un nucleo di testi che, partendo dai “classici” di Sclopis e Dionisotti per giungere ai più recenti di Pene Vidari, Viora, Da Passano, Sbriccoli, Di Simone, Bertini-Niccoli, Casana Testore, Prenant, hanno contribuito a fornire numerosi e qualificati elementi alla ricerca. Diversamente, è da segnalare la quasi totale mancanza di studi sulle istituzioni poliziesche del Regno di Sardegna della prima metà dell’Ottocento: ragion per cui il quadro storiografico ed interpretativo più stimolante riguarda i lavori di Davis, Hughes, Emsley, Antonielli, Francia, Piasenza, Martucci, concernenti altre realtà italiane ed estere del tempo.

